

vole ministro della istruzione pubblica intorno a recenti concessioni, per le quali studi notarili o legali compiuti con metodi speciali là dove non ha sede una Università, terrebbero luogo degli studi prescritti per il primo biennio del corso universitario di giurisprudenza. »

L'onorevole Panattoni ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Panattoni. So di volgermi a tale, che delle discipline scolastiche è providamente osservatore severo. Non avrò quindi bisogno di molte parole. E posso augurarmi fin d'ora, che ai timori che a lui esprimerò, risponderanno da sua parte assicurazioni, le quali suonino guarentigia, per l'eguaglianza di quanti giovani si volgano agli studi, per la regolarità dei corsi, per la integrità dei nostri istituti universitari.

Da qualche tempo accade che giovani, i quali hanno fatto gli studi del notariato (che in Toscana si compiono anche in quelle città, ove non ha sede una Università), esigono poi di essere nelle Università iscritti al secondo o al terzo anno di giurisprudenza. La Facoltà dell'Università di Pisa fino ad ora ha resistito a questa esigenza, conscia che i regolamenti in vigore di codesta sua riluttanza a lei danno diritto. Ma ne commuove il dubbio che in diverso senso decidano o pratichino le Facoltà delle Università vicine. Di qui la necessità che il Governo su questo argomento esprima senza ambagi i suoi intendimenti.

Io concepisco il passaggio, che negli studi notarili si faccia da una ad altra località. Comprendo che, fatto il primo anno degli studi notarili a Firenze, si passi al secondo anno di codesti studi a Pisa; abbenchè pure per codesto passaggio nei regolamenti oggi in vigore manchino criteri speciali, dalle Facoltà non mai proposti; nè mai indetti dal Ministero.

Ciò che non saprei tollerare è che studi fatti fuori delle Università si equiparino agli studi universitari. Tollerarlo, sarebbe sopprimere i primi anni dei corsi indetti per le nostre Università.

D'altra parte, alcuni studi che si praticano nei corsi di giurisprudenza, non si praticano egualmente nelle scuole notarili; abbenchè chi li omise possa supplirvi in seguito con un esame. Tali gli studi della storia del diritto, della filosofia del diritto, della statistica e dell'economia politica.

Ma se qui si ha un modo qualunque di supplire a un corso regolare, altri studi incontriamo, promiscui tra il notariato e la facoltà di giurisprudenza, che troppo diversificano nei modi di loro pratica per il metodo, per lo scopo, per la durata. Tali gli studi del diritto romano, che nelle Uni-

versità, si svolgono durante tre anni, cioè: le Istituzioni, le Pandette e la Esegese. Lo stesso è a dirsi del diritto civile e del diritto penale. Lo studio poi della enciclopedia giuridica non si potrebbe mai riprendere da chi avesse, fuori della Università, compiuto gli studi notarili; e volesse più tardi presentarsi al secondo o terzo anno di giurisprudenza; mentre è questa una materia, che negli anni susseguenti non si ripete; ma sta nel primo anno, quasi base fondamentale di tutti gli studi giuridici.

Onde è che debbo augurarmi che nella incertezza, in cui ci dibattiamo, per provvedimenti che si dicono presi in recenti occasioni, venga ad illuminarci la parola del Governo e valga ad assicurarci che sarà mantenuta quale è, e quale deve essere, la integrità dei nostri corsi universitari.

In materia di studi, o signori, come in ogni altra manifestazione della vita civile, io non concepisco che due sistemi: o la osservanza scrupolosa dell'ordine regolamentare, o la libertà senza limiti.

Posso vagheggiare la libertà come ideale dell'avvenire. Ma fino a che non sia suonata l'ora dei giorni nuovi io non saprei tollerare l'intrudersi di un metodo ibrido e arbitrario; che non varrebbe ad altro che a rompere le tradizioni nostre, e a scuotere dalle loro basi i nostri ordinamenti scolastici.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Baccelli, ministro della pubblica istruzione. L'onorevole Panattoni conoscerà al pari di me la storia della scuola di notariato esistente presso il liceo *Dante* in Firenze.

Molti licei del regno avevano appendici d'insegnamento superiore; e, per quanto concerne il liceo *Dante*, eravi lo studio del notariato, allorchè giunse il regolamento del 1867, che lo sopprime, facendo tuttavia facoltà al comune ed alla provincia di mantenerne l'insegnamento, così come era, a proprie spese.

Il comune e la provincia si sobbarcarono al dispendio. Se non che, riordinati gli studi del notariato, ed aggiuntivi insegnamenti, che prima non ne facevano parte, allora fu chiesto che i nuovi insegnamenti si aggiungessero anche a quelli già impartiti nel liceo *Dante*.

E qui nacque una questione grave. Imperocchè, il Ministero, riconoscendo come le scuole di notariato non potessero per sè aprire il varco agli studi di giurisprudenza nelle Università, balenò incerto sull'accordare o non accordare gli insegnamenti richiesti.

La questione, portata innanzi al Consiglio su-